

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 settembre 2018, in Roma, presso la sede di Leonardo S.p.A., Via Pastrengo n. 20,
tra

Leonardo S.p.A. (di seguito per brevità la Direzione Aziendale)

e

Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Nazionali

(di seguito per brevità le Parti)

PREMESSO CHE

- Il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto u.s., pur non coinvolgendo direttamente gli impianti aziendali in quanto ubicati al di fuori del perimetro della zona rossa, sta producendo gravi ripercussioni sull'intero sistema della viabilità di Genova (ordinaria e delle aree confinanti), con conseguente significativa dilatazione dei tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro;
- Attualmente in area genovese sono occupati circa 1.770 lavoratori. La distribuzione dell'organico in base all'area di residenza evidenzia una rilevante concentrazione della popolazione aziendale nei 7 municipi la cui distanza dalla sede di lavoro – a seguito delle modifiche della viabilità - determina un grado di disagio medio/elevato;
- Pertanto, nelle more dell'espletamento delle indagini e degli accertamenti tecnici nonché della programmazione della demolizione del Ponte Morandi (le cui tempistiche ad oggi non sono note), al fine di limitare i disagi sofferti dai dipendenti, di contribuire al decongestionamento del traffico urbano ed al contempo di garantire il regolare proseguimento delle attività produttive, le Parti hanno condiviso la necessità di porre in essere talune misure migliorative degli accordi nazionali e di sito vigenti, da applicare in via transitoria nella sede di Genova Via Puccini, volte ad incidere sull'orario di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale d'accordo.
2. In via transitoria ed in correlazione allo stato di emergenza che sta interessando il comune di Genova, le Parti convengono che a livello di sito, esclusivamente per la sede di Genova Via Puccini, vengano siglati – nel rispetto dell'attuale composizione della RSU - accordi sindacali volti a derogare *in melius* alle pattuizioni in materia di orario di lavoro e sistema di flessibilità contenute nell'accordo di sito dell'11 febbraio 2016 (come da rinvio dell'accordo One Company del 14 aprile 2016).
3. Le misure di cui al punto 2) che precede avranno durata transitoria di 6 mesi, prorogabili nell'ipotesi in cui dovesse perdurare lo stato di emergenza.

4. In deroga a quanto previsto dall'accordo sindacale 10 aprile 2018 in materia di *smart-working*, a tutti i dipendenti del sito di Genova, previa verifica della remotizzabilità delle attività nonché della funzionalità tecnica degli apparati informatici per la connessione da remoto agli applicativi aziendali, sarà riconosciuta la possibilità di accedere allo *smart-working* fino ad un massimo di 10 giornate intere al mese. Al fine di agevolare la fruizione dello *smart-working* da parte dei dipendenti ed al contempo di garantire il regolare svolgimento dell'attività del sito, l'accesso allo *smart-working* avverrà mediante rotazione per area e nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, tenendo conto comunque dell'esigenza di assicurare la necessaria continuità operativa, l'efficacia e l'efficienza della prestazione. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, continueranno a trovare applicazione le previsioni di cui al citato accordo 10 aprile 2018.
5. Le misure di cui al punto 4) che precede hanno durata transitoria di 6 mesi, prorogabili nell'ipotesi in cui dovesse perdurare lo stato di emergenza.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4) in ordine alle necessarie verifiche tecniche, le misure in materia di *smart-working* sono applicabili dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
7. Le Parti convengono che, a livello di sito, vengano definite modalità di verifica periodica al fine di assicurare l'implementazione ed il monitoraggio delle misure di cui al presente accordo sindacale.
8. La Direzione Aziendale si impegna a valutare ulteriori misure che dovessero rendersi utili e/o necessarie a fronte del possibile protrarsi dello stato di emergenza ovvero in ragione di sopravvenuti mutamenti nelle condizioni della mobilità del nodo genovese.

Letto, confermato, sottoscritto.

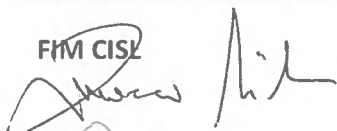
LEONARDO S.P.A.



FIOM CGIL



FIAT CISL



UILM UIL



VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 settembre 2018, in Roma, presso la sede di Leonardo S.p.A., Via Pastrengo n. 20,
tra

Leonardo S.p.A. (di seguito per brevità la Direzione Aziendale)

e

le RSU FIM, FIOM e UILM del sito Leonardo S.p.A. di Genova Via Puccini,
assistite dalle Segreterie Territoriali

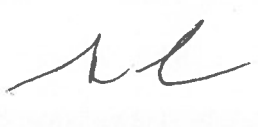
(di seguito per brevità le Parti)

PREMESSO CHE:

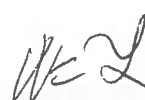
- Il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto u.s., pur non coinvolgendo direttamente gli impianti aziendali in quanto ubicati al di fuori del perimetro della zona rossa, sta producendo gravi ripercussioni sull'intero sistema della viabilità di Genova (ordinaria e delle aree confinanti), con conseguente significativa dilatazione dei tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro;
- Attualmente in area genovese sono occupati circa 1.770 lavoratori. La distribuzione dell'organico in base all'area di residenza evidenzia una rilevante concentrazione della popolazione aziendale nei 7 municipi la cui distanza dalla sede di lavoro - a seguito delle modifiche della viabilità - determina un grado di disagio medio/elevato;
- Nelle more dell'espletamento delle indagini e degli accertamenti tecnici nonché della programmazione della demolizione del Ponte Morandi, al fine di limitare i disagi sofferti dai dipendenti, di contribuire al decongestionamento del traffico urbano ed al contempo di garantire il regolare proseguimento delle attività produttive, in data odierna è stato sottoscritto da Leonardo S.p.a. e dalle Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM un accordo sindacale che demanda la definizione, a livello di sito, di misure migliorative dell'accordo One Company 14 aprile 2016 e dell'accordo di sito 11 febbraio 2016, in materia di orario di lavoro e fasce di flessibilità giornaliera, da applicare in via transitoria nella sede di Genova Via Puccini;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale d'accordo.
2. A parziale modifica di quanto definito a livello di sito con il citato accordo 11 febbraio 2016, a tutti i dipendenti del sito di Genova Puccini, fermo restando l'orario normale (per il turno centrale) di inizio della prestazione lavorativa attualmente fissato alle ore 7:45 dalla vigente contrattazione di sito, sarà consentito anticipare l'accesso al sito alle ore 6:30, con riconoscimento della retribuzione. Sarà, altresì, ampliata a 180 minuti la fascia di flessibilità giornaliera attualmente fissata in 120 minuti. La suddetta fascia di flessibilità continuerà ad essere computata dalle ore 7:45. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, continueranno a trovare applicazione le previsioni di cui all'accordo 11 febbraio 2016.


Rv

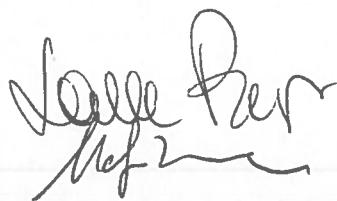
Company Internal



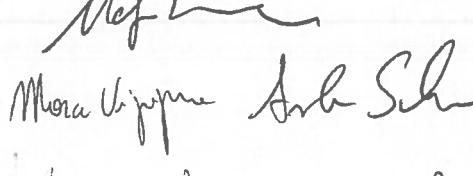
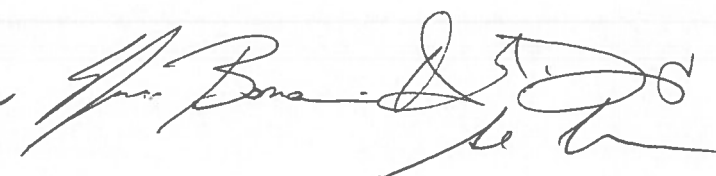
3. Le misure di cui al punto 2) che precede hanno durata transitoria di 6 mesi, prorogabili nell'ipotesi in cui dovesse perdurare lo stato di emergenza, e troveranno applicazione dal 1° settembre u.s.
4. E' istituita una commissione paritetica composta dalla Direzione aziendale e dalla RSU che ha il compito di monitorare, con cadenza trimestrale, l'implementazione delle misure di cui al presente accordo sindacale nonché le misure in materia di *smart-working* definite nell'accordo sindacale sottoscritto in data odierna da Leonardo S.p.a. e dalle Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM secondo quanto previsto dall'accordo 10 aprile 2018.

Letto, confermato, sottoscritto.

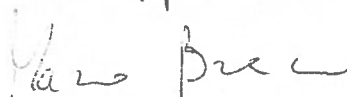
LEONARDO S.P.A.

 Ugo Perini
Ugo Perini

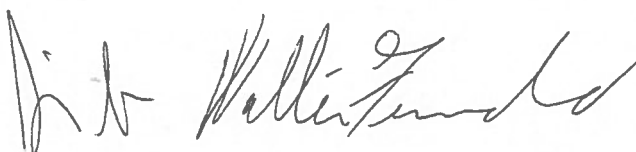
RSU FIOM CGIL

 Maria Virginia Anichini
 Roberto Bona

RSU FIM CISL

 Marco Bucci
Marco Bucci

RSU UILM UIL

 Roberto Waller